

Codice delle obbligazioni **(Norme sulla revisione)**

Modifica del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2007¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 727 cpv. 1 n. 2

¹ Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo:

2. società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti:
 - a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
 - b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi,
 - c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;

II

Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011

Le disposizioni della presente modifica si applicano a partire dal primo esercizio che comincia con l'entrata in vigore della presente legge o successivamente.

¹ FF 2008 1321
² RS 220

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 giugno 2011³

Termine di referendum: 6 ottobre 2011

³ FF 2011 4335